

sario di dichiarare, o quanto meno bisogna dichiararlo in altro modo, che le attribuzioni che la legge conferisce intorno al primo oggetto siano trasferite al Gran Giudice. Indi ne verrebbero questi due concetti: che il Gran Giudice è subordinato al generale comandante in capo, e ch'egli eserciterà tutte le attribuzioni che la legge gli conferisce.

**MENABREA.** Io aveva domandato la parola appunto per fare osservazioni analoghe a quelle esposte dall'onorevole preopinante.

Dopo di avere stabilito la subordinazione del Gran Giudice rispetto al generale in capo, io non crederei che si possa ammettere l'articolo 3°, quale è redatto, poichè con questo articolo 3° la Commissione ebbe intenzione di dichiarare l'indipendenza assoluta del gran giudice verso il generale in capo; l'articolo 2° quale venne adottato, stabilisce anzi il contrario.

L'articolo terzo non potrebbe adunque stare. Dubito poi se l'emendamento proposto dal deputato Bixio possa essere adottato.

**BIXIO.** Dopo la modificazione dell'articolo 2°, come fu adottato dalla Camera, credo anch'io che la prima parte dell'articolo terzo è inutile; ma resterebbe allora l'articolo terzo nella sua seconda parte, togliendo la parola *però*. L'articolo terzo io lo combinerei in modo che supplisse all'idea del Ministero, eccolo:

« Potrà il comandante dell'esercito ordinare procedimenti, non che ordinare o sospendere l'esecuzione delle sentenze profferite dai Consigli di guerra. »

Questo articolo terzo si può introdurre nella proposta della Commissione per la ragione che essa la tolse da quella del Ministero; mentre pare che il comandante generale debba sempre avere ne' casi straordinari l'iniziativa dei provvedimenti, quando non la prendesse il Gran Giudice, e che anche debba conservare la facoltà suprema di ordinare o di sospendere l'esecuzione delle sentenze di tutti i Consigli di guerra, facoltà che la Commissione aveva tolta dal suo progetto di legge.

Or mi pare che queste facoltà siano così essenziali, che il toglierle dal progetto ministeriale porterebbe forse un grave danno, perchè si negherebbe una facoltà, una grande autorità al comandante generale intorno alla esecuzione delle sentenze, come anche il potere di ordinare egli stesso i procedimenti, o si potrebbe almeno rinvocare in dubbio se tale facoltà gli restasse, lo che scemerebbe di molto la suprema autorità di quel capo al cospetto dell'esercito.

**FERRARIS.** È necessario che la Camera ritenga con precisione quali siano le attribuzioni del generale comandante in capo in ordine alla giurisdizione criminale militare. Il generale comandante in capo ha la facoltà di nominare i giudici, ha la facoltà di ordinare o sospendere l'esecuzione delle sentenze dei Consigli di guerra. Ora chiederò io se la direzione superiore conferita subordinatamente al generale comandante in capo dall'art. 2° che la Camera ha votato, conferisce o non al Gran Giudice dell'esercito tutte queste attribuzioni; io non voglio un ufficiale incaricato unicamente di far ciò che il comandante generale in capo sarà per imporgli. Ma questo Gran Giudice dell'esercito non ha poi delle attribuzioni proprie; egli non potrebbe nominare un giudice, nè ordinare un procedimento, e tanto meno avere la facoltà di ordinare un'esecuzione di una sentenza del Consiglio di guerra; è però da osservare bene ciò che è nella natura delle attribuzioni del generale comandante in capo.

**BARBAROUX.** Le parole dell'onorevole preopinante mi persuadono a mantenere l'art. 3° con una semplice modifi-

cazione, la quale consiste nel sostituire, alle parole *trasferite al Gran Giudice dell'esercito*: queste altre: *anche esercitate dal Gran Giudice dell'esercito*.

**BIXIO.** Sostituendosi il verbo *comunicare* al verbo *trasferire*, io sosterrai allora che debbasi conservare la mia aggiunta come esplicativa. È vero che il comandante in capo dell'esercito ha la facoltà di ordinare dei procedimenti, di fare eseguire le sentenze e di sospenderle; ma siccome la nuova legge deroga in parte al Codice penale militare, così mi pare che per togliere ogni dubbio si dovrebbe aggiungere che queste alte prerogative rimangono al capo dell'esercito, non ostante che abbia comunicate le sue facoltà relative all'amministrazione della giustizia criminale al Gran Giudice.

**IL PRESIDENTE.** Vi sono tre proposte: la prima è quella di sopprimere affatto l'art. 3°; per la seconda si dovrebbe surrogare il verbo *comunicare* al verbo *trasferire*; la terza è l'aggiunta del dep. Bixio.

**SCLOPIS.** Credo che sarebbe necessario di badare che quando si dice *comune*, si dice *comune per delegato di poteri*; e qui nell'emendamento testè appoggiato si dice che il Gran Giudice sarà qual delegato. . .

*Alcune voci.* No, no.

**SCLOPIS.** . . . mi pare subordinatamente. Ora le attribuzioni in comune inducono idea di comunanza e di eguaglianza di poteri, e mi pare che dovremmo badare a che appunto non nascesse quell'equivoco sull'autorità superiore, che si è voluto mantenere nel generale in capo, e non mettere la parola *comune*: dicano *esercitare*, dicano *aver sotto la sua direzione*, ma sia soppressa quella parola *comune*.

**MENABREA.** Dietro le osservazioni fatte dal preopinante mi pare che si potrebbe mettere che tutte le attribuzioni conferite al Gran Giudice, sono pure conferite al generale in capo dell'esercito.

**DURANDO.** Domando alla Camera la permissione di leggere un articolo del Codice penale militare che può rischiare non poco questa quistione.

« Art. 150. Il generale comandante l'esercito potrà eziandio, ove le circostanze lo esigano, dare tutti quei provvedimenti che crederà maggiormente opportuni per la più pronta repressione dei reati. »

Quest'articolo evidentemente conferisce al generale in capo delle facoltà straordinarie, facoltà necessarie in tempo di guerra; tale sarebbe quella, per esempio, in un momento di insubordinazione, di saccheggio, di far fucilare *ipso facto* un soldato.

Domando ora se il Gran Giudice potrebbe essere investito di queste facoltà straordinarie: io credo di no; per conseguenza convengo col sig. deputato Ferraris, che bisogna andar molto a rilento nel redigere quest'articolo, e nel determinare le attribuzioni che debbono essere conferite al Gran Giudice, perchè corriamo rischio di togliere al generale in capo delle facoltà concesse dalla legge.

**IL MINISTRO DELLA GUERRA.** Allora osservo che il Gran Giudice perde tutta la sua importanza, se non gli si attribuiscono queste facoltà.

**IL PRESIDENTE.** Leggo l'art. 3° emendato dal deputato Barbaroux coll'aggiunta del deputato Bixio:

« Tutte le attribuzioni relative alla giustizia criminale in tempo di guerra, che la legge conferisce al generale comandante in capo, sono anche esercitate dal Gran Giudice dell'esercito. »

**FERRARIS.** O si tratta di dare provvedimenti, e questo appartiene al generale in capo; oppure si tratta di ordinare o sospendere le sentenze di guerra, e questa eziandio è una